

OGGETTO: Manovra Fiscale Correttiva 2017 – Conversione in legge del D.L. 50/2017

Gentile cliente,

Il D.L. n. 50/2017 - **Manovra correttiva 2017** - è stato definitivamente convertito in legge. Rispetto alla versione originale, il testo si arricchisce di molte novità tra cui l'introduzione di una **web tax transitoria** e degli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, che prenderanno il posto degli studi di settore.

Confermate, con qualche piccola modifica le norme già presenti tra cui: l'allargamento dello **split payment** ad altri soggetti della PA oltre che ai professionisti, la stretta sulle **compensazioni** e la **chiusura delle liti fiscali**.

Vi segnaliamo che la conversione in legge prevede l'eliminazione del metodo di computo dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) in forma c.d. "base mobile" ripristinando il metodo c.d. "base fissa". Questo comporta per l'acconto Ires (società) ed Irpef (persone fisiche) del 2017 un ricomputo dell'imposta dovuta.

Questo potrebbe comportare un ritardo nel comunicarvi i modelli F24 che, in tal caso, seguiranno la scadenza del 30 luglio in luogo del 30 giugno 2017.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità.

	In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 , il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (split payment) viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di:
Split payment (art. 1)	a) società controllate ex art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), c.c. (rispettivamente, possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della PA già interessati dallo split payment; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Confermata l'eliminazione della norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Con le novità introdotte in sede di conversione, viene stabilito che: - a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment (si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell'IVA);

	- si escludono dall'applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico; - a partire dal 1° gennaio 2018, si accelerano i rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi sono pagati direttamente dalla struttura di gestione, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si demanda a un decreto del MEF l'attuazione di tali disposizioni.
IVA su prestazioni di trasporto (art. 1)	In base alla norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, cui si applica il medesimo trattamento dell'operazione principale alle condizioni di legge, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).
Web tax transitoria (art. 1-bis)	Le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni possono avvalersi di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti alla eventuale stabile organizzazione. I soggetti interessati possono chiedere all'Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo. Qualora ne constati la sussistenza, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente un invito al fine di definire, in contraddittorio, i debiti tributari della stabile organizzazione. A quanti estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione dovuti in base all'accertamento con adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà. Inoltre, in tal caso, il reato di omessa dichiarazione non è punibile. Non possono avvalersi della norma le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame.
Voluntary disclosure (art. 1-ter)	Viene modificata la disciplina della voluntary disclosure: - ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Tale disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione e agli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente voluntary disclosure, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione della Manovra correttiva; - si estende l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE ed all'IVAFE; - intervenendo sull'art. 5-octies, comma 1, lettera g), si dispone che le sanzioni ivi previste non si applichino al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all'ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge. Vengono modificate le conseguenze dell'insufficiente versamento delle somme dovute. Fermo restando il recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle Entrate, esso avviene non più sull'ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l'applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%. Viene infine introdotto un limite all'importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l'ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini.

Certificato di regolarità fiscale e rimborsi (art. 1-quater)	I certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della rottamazione dei ruoli di cui al D.L. n. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute. Inoltre, i rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.
Detrazione IVA (art. 2)	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Confermata anche la modifica all'art. 25, D.P.R. n. 633/1972 riguardante l'annotazione nel registro IVA. L'anticipo dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA si applica anche alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Compensazioni (art. 3)	Scende da 15.000 a 5.000 euro il limite secondo cui, per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute), è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale). Con le modifiche introdotte, invece, si stabilisce che: - l'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale; - nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. Inoltre, è confermato l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione per: - il credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui); - i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Infine, viene previsto che: - è vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati; - il modello F24 viene scartato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo dei crediti compensabili (questa disposizione sarà attuata con un provvedimento successivo).
Cedolare per le locazioni brevi (art. 4)	Introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi e, in particolare, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare:

	- dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione; - le norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle locazioni brevi, come sopra definite; - si affida a un regolamento ministeriale la possibilità di definire, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l'attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell'anno solare;
ACE (art. 7)	Rispetto alla versione iniziale, cambia la norma sulle modifiche ACE: le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile) vengono eliminate e sostituite da una riduzione delle aliquote ACE. In particolare, dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7%. Inoltre la misura di aliquota è disposta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata nella misura dell'1,6%, in luogo del 2,3%. Viene dunque eliminata la disposizione originaria che: - per abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale utile ai fini della determinazione dell'ACE, espungeva dalla disciplina ACE il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010; - introduceva per il calcolo del beneficio una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE. Resta fermo che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, pertanto dal 2017. Inoltre, ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (art. 9-bis)	Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente si introducono gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale. Già l'art. 7-bis del D.L. n. 193/2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Gli indici sono approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche interessate dagli indici.
Chiusura delle liti fiscali (art. 11)	Viene introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti. Previa domanda dell'interessato (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente a:

- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;

- **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Per quanto riguarda le modalità operative:

- **entro il 30 settembre 2017**, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta **domanda** di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato;

- il versamento degli importi dovuti avviene in un **massimo di tre rate**;

- **entro il 30 settembre 2017** va pagato l'intero importo o una **prima rata** pari al 40% del totale delle somme dovute;

- **entro il 30 novembre 2017** va versata la **seconda rata**, pari all'ulteriore 40%;

- **entro il 30 giugno 2018**, va versata la **terza e ultima rata** pari al residuo 20%.

- per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Il contribuente che si sia avvalso della rottamazione dei ruoli aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire alla definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base a quanto detto sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli.

Nuova disciplina sul lavoro occasionale

(art. 54-bis)

Viene introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:

- **5.000 euro**, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

- **5.000 euro**, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

- **2.500 euro**, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

Il prestatore ha diritto alla **copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica**, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

È previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS.